

Riepilogo FAQ per il voto

Faq n. 14:

D: In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?

R: Il personale in assegnazione provvisoria va inserito negli elenchi della scuola in cui presta servizio.

Faq n. 15:

D: Dove votano le unità di personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale?

R: Al pari del personale in servizio all'estero o fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità, salvo che abbia presentato domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori.

Faq n. 16

D: Il personale contrattualizzato dalle Scuole europee del territorio nazionale ha diritto di voto?

R: Sì, se trattasi di personale docente o ATA di ruolo, ma contrattualizzato dalle scuole europee.

Faq n. 23

D: Gli insegnanti supplenti, aventi contratto a termine, hanno diritto di voto? I relativi nominativi vanno, dunque, inseriti negli elenchi dell'elettorato attivo dell'istituto?

R: Sì, se alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi da parte della Commissione elettorale di istituto hanno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni (cfr. Art. 6 co.1, O.M.). **Sono escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi.**

Faq n. 26 e 47

D: In quali elenchi va inserito il personale di ruolo in aspettativa ex art. 36 CCNL?

R: Il personale in aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato presso altra istituzione scolastica statale **va inserito negli elenchi della scuola statale in cui presta effettivo servizio il giorno delle elezioni, nella componente elettiva del ruolo di appartenenza.**

Se la componente elettiva di appartenenza non è presente nell'istituzione ove presta servizio, si recherà presso la sede di titolarità oppure si avvarrà della procedura di cui all'art. 10 co. 2 e 3 O.M.

Faq n. 27

D: Un elettore che insegna su più ordini di scuola (es. docente di religione che insegna alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria) in quali elenchi va inserito?

R: Se docente di ruolo, va inserito negli elenchi del ruolo di appartenenza. Diversamente, **va inserito nell'elenco del grado di istruzione ove presta il maggior numero di ore. A parità di ore, prevale la prima sede indicata nell'atto di nomina.**

Faq n. 33 e 34

D: Il personale assente nel giorno delle elezioni ha diritto di voto?

R: Sì. se assente dal servizio per qualsiasi legittimo motivo, anche in aspettativa, salvo sia stato sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento.

D: Cosa si intende per legittimo motivo di assenza?

R: Si tratta delle ipotesi di assenza dal servizio disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. (a titolo di esempio: malattia, maternità, infortunio, permessi personali e assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzati dalla scuola ecc...).

Faq n. 43

D: Diritto di elettorato del personale docente nominato successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.

R: se nominato entro il giorno antecedente alle votazioni ha diritto di voto solo se ha un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle lezioni.

Può votare nel seggio dell'istituzione scolastica ove presta effettivo servizio, dichiarando sotto la propria responsabilità la data di nomina e/o allegando copia dell'atto di nomina. Il seggio ne dà atto nel verbale delle operazioni di votazione

Faq n. 44

D: Vota il docente titolare oppure il suo supplente?

R: Entrambi hanno diritto di voto purché la supplenza sia fino al termine delle lezioni.

Faq n. 45

D: Esercizio del diritto di voto del Dirigente scolastico comandato o in posizioni simili

R: viene inserito negli elenchi dell'istituzione scolastica di titolarità ed esercita normalmente il proprio diritto di voto. Se è in posizione di comando (o simili) presso un'amministrazione di una regione diversa da quella della sede di titolarità può presentare domanda a diversa commissione elettorale di istituto individuata dall'USR ove presta effettivo servizio ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7 dell'O.M.

La domanda di inserimento in altro elenco deve essere trasmessa contestualmente alla commissione elettorale presso la quale si richiede di esercitare il diritto di voto, all'USR di provenienza e di destinazione e alla commissione elettorale dell'istituzione scolastica di titolarità.

Faq n. 51

D: Dopo la pubblicazione degli elenchi degli elettori è possibile la correzione degli stessi a seguito del riscontro di errori materiali?

R: Sì. Nei casi in cui vengano riscontrate omissioni e/o inesattezze negli atti della procedura elettorale di rispettiva competenza - ad esempio, nella compilazione degli elenchi degli elettori da parte delle commissioni elettorali di istituto - si provvede immediatamente alle integrazioni e/ o correzioni.